

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



<b>RELEASE Versione 2024.0.1</b>	
<b>Applicativo:</b>	<b>PAGHE</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2024.0.1 (Update)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>17.01.2024</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Implementazioni</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

## IMPLEMENTAZIONI

<b>Conversione automatica archivi .....</b>	<b>3</b>
<i>Conversione automatica archivi in fase di installazione .....</i>	<i>3</i>
<b>Elaborazioni conguaglio tardivo .....</b>	<b>4</b>
<b>CONGRIT .....</b>	<b>4</b>
<i>Ricalcolo addizionale comunale .....</i>	<i>4</i>
<i>Conguaglio fringe benefit .....</i>	<i>4</i>
<i>Oneri detraibili da premi assicurativi rischio vita e infortuni extra professionali .....</i>	<i>5</i>
<b>Dipendenti giornalisti .....</b>	<b>6</b>
<i>Circolare INPS n. 82/2022 .....</i>	<i>6</i>
<i>Contribuzione NASpl da gennaio 2024 .....</i>	<i>6</i>
<i>Giornalisti rientranti nell'art. 25-bis D. Lgs 148/2015 – Contribuzione CIGO e CIGS da gennaio 2024 .....</i>	<i>6</i>
<i>Assicurazione INAIL lavoratori subordinati da gennaio 2024 .....</i>	<i>7</i>
<b>Lavoro settore sportivo .....</b>	<b>8</b>
<i>Lavoratori subordinati sportivi: contributi "minori" .....</i>	<i>8</i>
<i>Implementazione software .....</i>	<i>8</i>
<i>Istruttori presso impianti, circoli sportivi e società sportive e direttori tecnici .....</i>	<i>9</i>
<b>Contribuzione arretrata al Fondo di solidarietà delle aziende del settore dei servizi ambientali .....</b>	<b>10</b>
<i>Messaggio INPS n. 4104 del 20.11.2023 .....</i>	<i>10</i>
<i>UTY2401 "Servizi ambientali – Arretrati ulteriore contribuzione" .....</i>	<i>11</i>
<i>CEDOL – Elaborazione mensilità .....</i>	<i>13</i>
<i>QUADR / AGGI .....</i>	<i>14</i>
<b>Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni .....</b>	<b>15</b>
<b>Riferimenti normativi .....</b>	<b>15</b>
<i>Circolare INPS N. 107 del 21/12/2023 .....</i>	<i>15</i>
<b>Implementazioni Software .....</b>	<b>16</b>
<i>TB0310 – Tabella altre aliquote contributive .....</i>	<i>17</i>
<i>AZIE &gt; Dati contributivi .....</i>	<i>17</i>
<i>Elaborazioni mensili – Calcolo contribuzione corrente .....</i>	<i>18</i>
<b>Archivi di base .....</b>	<b>19</b>
<b>TB0406 .....</b>	<b>19</b>
<i>Addizionali comunali 2023 .....</i>	<i>19</i>
<i>Tabella aliquote addizionale comunale .....</i>	<i>19</i>

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

<b>Elaborazioni mensili .....</b>	<b>19</b>
<b>QUADR.....</b>	<b>19</b>
<i>Chiusura credito residuo 1702 .....</i>	<i>19</i>
<b>Altri Enti .....</b>	<b>20</b>
<b>STEDIL .....</b>	<b>20</b>
<i>Cassa Edile di Pordenone .....</i>	<i>20</i>
<b>Fondi di previdenza .....</b>	<b>20</b>
<b>TELFONDI .....</b>	<b>20</b>
<i>Telematico del Fondo Casse Rurali Trentino .....</i>	<i>20</i>
<b>Altre gestioni .....</b>	<b>20</b>
<b>TB1501 .....</b>	<b>20</b>
<i>Tabella indennità COLF .....</i>	<i>20</i>
<b>Teamsystem HR.....</b>	<b>21</b>
<i>Dati aggiuntivi TSHR .....</i>	<i>21</i>

## Conversione automatica archivi

### Conversione automatica archivi in fase di installazione

Il programma provvede ad eseguire automaticamente la conversione degli archivi in fase di installazione della versione.

La progressione e l'esito della conversione vengono visualizzati a video tra le operazioni effettuate in fase d'installazione; nel caso di installazione in ambiente nativo vengono esposti nel log d'installazione.

```
Procedura d'installazione

Modalità d'installazione > Selezione Ambienti > Impostazioni installazione > Installa

Esito installazione

17/01/2024 15:36:13 - Inizio installazione
[u] Aggiornamento maschere Paghe
[u] Fine aggiornamenti maschere
[u] Aggiornamento archivi Paghe
[u] Controllo conversioni
[u] Copia archivi da convertire: Inizio
[u] Copia archivi da convertire: Eliminazione copie precedenti 30 giorni
[u] Copia archivi da convertire: controllo spazio disponibile
[u] Copia archivi da convertire: salvataggio archivi
[u] Copia archivi da convertire: terminato correttamente
[u] CONVERSIONE ARCHIVI VERSIONE 2024.00.01
[u] Fase 1 Aggiornamento indice ISTAT(PGT
[u] Fase 2 Conversione tabelle(PGTABE)
[u] Fase 3 Prelievo dati HR(PSDIP1)
[u] Fase 4 Conversione addiz. comunali(AD
[u] Fase 5 Aggiornamento tabelle fisse
[u] Fase 6 Creazione nuove voci
[u] Conversione 2024.00.01 terminata correttamente
[u] Controllo ACLAPG
[u] Fine aggiornamenti archivi
```

Prima di eseguire la conversione il programma provvede ad effettuare una copia dei soli archivi interessati dalla conversione stessa. A tal fine viene verificata la disponibilità dello spazio su disco necessario alla copia dei file.

In assenza di spazio per la copia la conversione non viene effettuata e dovrà essere eseguita manualmente dall'utente in fase di accesso all'applicativo (**CONVERS**). In tal caso verrà esposto un apposito messaggio al termine delle operazioni d'installazione.

L'esecuzione delle copie provvede alla creazione nella cartella \CED, della sottocartella \instbackup, all'interno della quale, ad ogni copia automatica, viene inserita una ulteriore cartella contenente i file copiati, denominata \EPAGHE\_versione\_data\_ora, dove la versione è quella in installazione, e la data e l'ora sono quelle di esecuzione della copia.

Ad ogni installazione con conversione il programma provvederà automaticamente all'eliminazione delle cartelle \EPAGHE\_versione\_data\_ora con data precedente 30 giorni rispetto a quella d'installazione.

Una volta terminata con esito positivo la conversione non può essere ripetuta.

Si precisa che:

- se la conversione automatica viene interrotta in maniera imprevista, sarà necessaria l'esecuzione manuale (**CONVERS**), in tal caso il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto;
- in presenza della fase di conversione "Creazione nuove voci" (**IMPVOCI**), nel caso in cui i codici da creare risultino già presenti la conversione automatica viene interrotta e dovrà essere eseguita manualmente;
- nel caso di esecuzione manuale della conversione l'eventuale copia degli archivi è cura dell'utente;
- l'operazione di copia degli archivi interessati dalla conversione non sostituisce il backup periodico degli interi archivi che rimane a cura dell'utente;
- l'esecuzione automatica della conversione potrebbe comportare tempi di installazione più lunghi.

## Elaborazioni conguaglio tardivo

### CONGRIT

Aggiornato il comando di gestione del conguaglio tardivo con le modifiche di seguito descritte.

#### Ricalcolo addizionale comunale

Nella sezione “Opzioni” del comando **CONGRIT** (sezione visualizzata automaticamente alla conferma dell’elaborazione o accessibile dal pulsante “Funzioni”) è presente il campo “**Comuni non aggiornati dicembre 2023**” che, per i dipendenti individuati come di seguito indicato, consente di eseguire automaticamente il conguaglio tardivo necessario per il ricalcolo dell’addizionale comunale, senza la necessità di creare un progressivo all’interno della sezione “Altri dati > Lavoro precedente” di **DIPE**.

Selezionando tale campo il programma provvederà ad eseguire le operazioni di conguaglio tardivo per tutti i dipendenti residenti in uno dei comuni elencati nelle note **PAGHE 2024.0.0** (verifica del codice comune presente al campo “Comune residenza al 01/01” della sezione “Progressivi > Irpef e detrazioni > Addizionali” di **DIPE**, relativa al 2023), ossia i comuni che al momento delle operazioni di conguaglio presentavano una tabella **TB0406** errata o non aggiornata.

Le tabelle relative a tali comuni sono state aggiornate mediante la conversione automatica eseguita in fase di installazione della suddetta versione PAGHE.

#### Conguaglio fringe benefit

Il comando **CONGRIT** è stato implementato al fine di verificare il superamento della soglia di esenzione dei *fringe benefit* e procedere all’eventuale assoggettamento fiscale e contributivo degli importi non assoggettati in occasione del conguaglio di dicembre (ad esempio, redditi comunicati tardivamente dal dipendente nei quali sono presenti anche *fringe benefit*).

Conseguentemente, qualora l’importo complessivo di *fringe benefit* riconosciuti risulti superiore al limite di esenzione previsto sui compensi in natura (258,23 o 3.000 euro per il 2023), l’intero importo non precedentemente assoggettato verrà computato nell’imponibile fiscale dell’anno precedente ai fini del conguaglio tardivo.

Tale importo, nei limiti della quota erogata dal medesimo sostituto che effettua le operazioni di conguaglio, verrà altresì assoggettato a contribuzione nel mese di elaborazione del conguaglio tardivo, incrementando pertanto l’imponibile del mese di gennaio/febbraio.

Inoltre, gli importi di *fringe benefit* assoggettati ad imposta e a contributi verranno rilevati ai fini dell’aggiornamento dei corrispondenti campi “Retribuzione in natura assoggettata a tassazione” e “Retribuzione in natura assoggettata a contribuzione” della sezione “Progressivi > Irpef e detrazioni” di **DIPE** relativa all’anno precedente.

A tal fine, nella sezione “Conguaglio compensi in natura” della “Tabella voci gestioni automatiche” (**TB1201**) sono stati inseriti i campi “Conguaglio fiscale compensi in natura (CONGRIT)” e “Conguaglio contributivo compensi in natura (CONGRIT)” nei quali, con l’installazione del presente aggiornamento (comando **IMPVOCI** eseguito in fase di conversione), vengono automaticamente collegate le seguenti voci di calcolo:

Versamento IRPEF regimi forfettari	9680 RITENUTE IRPEF MESI PREC.
Conguaglio compensi in natura	
Conguaglio fiscale compensi in natura	9418 CONG. R.NATURA-IMP.IRPEF
Conguaglio contributivo compensi in natura	9419 CONG. R.NATURA-IMP.CONTR
Conguaglio fiscale compensi in natura (congrit)	9812 CONG.IRPEF RET.NATURA A.P.
Conguaglio contributivo compensi in natura (congrit)	9813 CONG.CONTR.RET.NATURA A.P.

- voce **9812** (“CONG.IRPEF RET.NATURA A.P.”)  
voce descrittiva, non assoggettata ad imposta e contributi, che verrà generata con l’importo di *fringe benefit* computato nell’imponibile fiscale ai fini del conguaglio tardivo; con l’aggiornamento della mensilità, tale importo verrà sommato nell’imponibile IRPEF e nel campo “Retribuzione in natura assoggettata a tassazione” con riferimento al mese di dicembre dell’anno precedente;

- voce **9813** ("CONG.CONTR.RET.NATURA A.P")  
voce descrittiva, assoggettata a contributi, che verrà generata con l'importo di *fringe benefit* (riconosciuti dal medesimo sostituto d'imposta) da sommare all'imponibile contributivo del mese di effettuazione del conguaglio tardivo (gennaio o febbraio); con l'aggiornamento della mensilità, tale importo verrà sommato al campo "*Ritribuzione in natura assoggettata a contribuzione*" con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente.

Con l'esecuzione del comando **CONGRIT**, tali voci verranno generate contestualmente alle voci di calcolo utilizzate per la generazione delle risultanze fiscali del conguaglio tardivo (in particolare, voce 9122 per la parte relativa all'erario).

Si sottolinea che, diversamente da quanto sopra indicato, il programma non effettua il conguaglio su *fringe benefit* in caso di innalzamento (in sede di conguaglio tardivo) del limite di esenzione su *fringe benefit* (flag al campo "*Innalzamento limite welfare*" di **DIPE** > "*Altro > Altre informazioni*") o di rettifica in diminuzione dell'importo di *fringe benefit* presente in fase di elaborazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

---

### Oneri detraibili da premi assicurativi rischio vita e infortuni extra professionali

---

In relazione ai premi assicurativi riconosciuti dall'azienda a titolo di retribuzione in natura (vedi versione PAGHE 2023.3.3), il comando **CONGRIT** è stato allineato al fine di ricalcolare eventuali oneri detraibili derivanti da tali premi assicurativi nel caso in cui l'importo complessivo dei compensi in natura risulti superiore al relativo limite di esenzione previsto.

Il comando **CONGRIT**, inoltre, è stato allineato alla modifica apportata con versione PAGHE 2024.0.0, al fine di calcolare la detrazione spettante per premi assicurativi verificando il limite complessivo di detraibilità di 1.291,14 euro, qualora risultino presenti contemporaneamente oneri relativi a premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (codice onere 36), assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice onere 38) e/o assicurazioni per rischio di non autosufficienza (codice onere 39).

## Dipendenti giornalisti

### Circolare INPS n. 82/2022

#### Contribuzione NASpl da gennaio 2024

Con riferimento ai dipendenti giornalisti interessati dal passaggio da INPGI ad INPS a decorrere da luglio 2022 (PAGHE 2022.2.2), come disciplinato dalla Circolare INPS n. 82/2022, il 31 dicembre 2023 è terminato il regime transitorio riguardante il contributo di disoccupazione, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i lavoratori con rapporto di lavoro giornalistico rientrano nel campo di applicazione della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl), con applicazione della contribuzione di finanziamento generalmente prevista, di seguito riepilogata:

- contributo ordinario pari all'1,31%;
- contributo integrativo (0,30%) per finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- contributo addizionale pari all'1,40% per i lavoratori con contratto a tempo determinato;
- incremento del contributo addizionale pari allo 0,5% per ogni rinnovo del rapporto a tempo determinato;
- contributo di licenziamento in caso di interruzione del rapporto a tempo indeterminato.

Il programma è stato conseguentemente allineato.

In particolare si sottolinea quanto segue.

- L'aliquota NASpl dovuta complessivamente a titolo di contributo ordinario e integrativo non risulta variata rispetto alla misura precedentemente prevista dall'INPGI per l'indennità di disoccupazione (1,61%); tuttavia, a decorrere da gennaio 2024, la quota dello 0,30% si configura quale contributo integrativo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, come tale, in presenza di agevolazioni contributive, costituisce un contributo generalmente non agevolabile.
- Come precisato dall'INPS, tramite Assosoftware (PAGHE 2023.2.3), in caso stabilizzazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2024, il recupero del contributo addizionale pari all'1,40% verrà eseguito rilevando i soli importi versati successivamente a tale data.
- Con riferimento all'incremento del contributo addizionale pari allo 0,5% da applicare ad ogni rinnovo del rapporto a tempo determinato, nella circolare n. 82/2022 non è indicato in maniera esplicita se sui rinnovi già effettuati prima di gennaio 2024 sia dovuto il pagamento del contributo addizionale. Il programma, in fase di riassunzione, provvederà a memorizzare il numero progressivo dello specifico rinnovo nel campo "Numero rinnovo" della scheda "Dati generali" di **DIPE** per i rinnovi che si presenteranno a partire gennaio 2024. Nei casi in cui si ritiene che il contributo sia dovuto anche per i rinnovi effettuati prima di gennaio 2024, l'utente dovrà compilare il suddetto campo indicando il numero dei rinnovi già intercorsi.
- Il contributo di licenziamento, dovuto in caso di interruzione del rapporto a tempo indeterminato per le cessazioni a decorrere da gennaio 2024, verrà calcolato considerando l'intera anzianità aziendale per la quale è previsto per lo specifico dipendente, e non solo le mensilità a partire da gennaio 2024.

#### Giornalisti rientranti nell'art. 25-bis D. Lgs 148/2015 – Contribuzione CIGO e CIGS da gennaio 2024

A decorrere dal 1° gennaio 2024, anche per i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge n. 416/1981, i datori di lavoro interessati, a prescindere dal requisito dimensionale, saranno tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento della cassa integrazione straordinaria nella misura pari allo 0,90% dell'imponibile contributivo.

I suddetti datori di lavoro, in quanto rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 148/2015, sono tenuti altresì al versamento della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) nella misura prevista dall'articolo 13 del medesimo decreto legislativo.

Pe gli utenti **CONTRA**, con l'aggiornamento del modulo **CONTRA** contenuto nella prossima versione PAGHE, verranno conseguentemente adeguate le corrispondenti tabelle contributive.

In particolare, con riferimento alla "Tabella categorie contributive" (**TB0302**) **8145** sarà modificata la tabella contributiva collegata; tale categoria sarà riservata alle aziende fino a 50 dipendenti.

In caso di aziende con più di 50 dipendenti sarà possibile utilizzare la “*Tabella categorie contributive*” (TB0302) 8144, la cui tabella contributiva collegata presenta già la corretta compilazione delle contribuzioni in esame.

---

### Assicurazione INAIL lavoratori subordinati da gennaio 2024

---

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dell'INAIL è estesa, dal 1° gennaio 2024, anche ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica; l'INAIL con circolare n. 53 del 06/12/2023 ha fornito le relative istruzioni.

Fino a dicembre 2023 (periodo transitorio, versione PAGHE 2022.3.7) era dovuto un contributo ad importo, che veniva applicato mediante la compilazione del campo “*Importo INAIL*” presente in **DIPE** > “*Trattenute*” (codice “A” per contributo mensile di € 11,88; “B” per contributo di € 6).

Dall'elaborazione dei cedolini di gennaio 2024 tale impostazione non sarà più considerata dal programma, senza la necessità da parte dell'utente di rimuovere il valore presente nel suddetto campo.

Pertanto, a decorrere dall'elaborazione dei cedolini di gennaio 2024, con riferimento ai i lavoratori subordinati l'utente dovrà riportare il valore “**S**” al campo “*Soggetto INAIL*” della scheda “*Trattenute*” di **DIPE** e indicare al successivo campo “*Posizione INAIL*” il codice di tabella dove risultano collegate la voce di tariffa e la percentuale comunicata dall'INAIL.



## Lavoro settore sportivo

## Lavoratori subordinati sportivi: contributi “minori”

L'art. 16, comma 3-bis del D.L. n. 145 del 18.10.2023 (cd “decreto anticipi”), ha previsto l'introduzione di un ulteriore periodo al comma 2, dell'art. 33, del D. Lgs. n.36/2021, inerente l'estensione ai lavoratori sportivi della disciplina previdenziale a tutela della malattia, infortunio, maternità e disoccupazione involontaria.

Tale integrazione stabilisce che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, **sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva anche con riferimento alle suddette tutele.**

In funzione di tale disposizione, le contribuzioni “minori” a finanziamento di tali tutele trovano applicazione sulla retribuzione imponibile esclusivamente fino al raggiungimento del massimale previsto ai fini IVS e non sono dovute sulla retribuzione imponibile eccedente tale massimale.

Restano escluse da tale disposizione le contribuzioni eventualmente dovute a titolo di finanziamento del fondo garanzia TFR (0,20%) ed al Fondo di Integrazione Salariale (FIS), dovute sull'imponibile contributivo sociale anche al di sopra del massimale contributivo IVS.

## Implementazione software

Per la gestione delle contribuzioni “minori” da calcolare nel limite del massimale imponibile IVS, nelle tabelle contributive è stato implementato il nuovo codice “*Imponibile*” **13** (“*Impon. soc. max IVS*”):

Codice: 7014 CTR. MINORI DIPE SPORT

	Descriz.	Im	TC	% Ditta	Importo	% Dipe	Importo	Minimale	Massimale	RC	TM	DM	Tab.	RT	PC
1	CUAF	13		0,6800						1					
2	IVS														
3	ADDIVS														
4	MAL	13		2,2200						1					
5	MAT	13		0,4600						1					
6	FG.TFR														
7	ASPI	13		1,6100						1					
8	CIG														
9	CIGS														
10	MOB/IN														
		% Totale	4,9700	di cui c/azienda		4,9700	di cui c/dipendente								

Descrizione: CUAF  
 Imponibile: 13 Impon. soc. max IVS  
 Impon. calcolo: Percentuale  
 % e importo carico ditta: 0,6800  
 % e importo carico dipendente:  
 Importo minimale:  
 Importo massimale:  
 Casella cedolino: 1  
 Tipo mensilità:  
 Esposizione DM10:  
 Codice esposizione DM10:  
 No ratei: ☐  
 BP: ☐  
 Particolarità di calcolo: <nessuna selezione>

Pertanto, le aliquote contributive caratterizzate da tale codice verranno calcolate sull'imponibile contributivo mensile fino al raggiungimento del massimale IVS (“*Imponibile IVS*”); con l'aggiornamento della mensilità, i relativi importi verranno comunque memorizzati come contributi “minori” e non contributi IVS (campi “*Contributi INPS c/azienda / c/dipendente*” dei progressivi contributivi di **DIPE**).

Con il successivo aggiornamento del modulo **CONTRA**, previsto indicativamente per il giorno 23/01 p.v., le tabelle **TB0304** fornite per la gestione della contribuzione minore dei lavoratori subordinati sportivi (codici 8700 e 8701) verranno aggiornate con l'inserimento del suddetto codice imponibile 13.



---

### Istruttori presso impianti, circoli sportivi e società sportive e direttori tecnici

---

In relazione alle figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive che risultavano già iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, dalla data di entrata in vigore del D. Lgs 36/2021 (01/07/2023), era prevista la facoltà di optare, entro 6 mesi dalla entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento presso il medesimo Fondo.

Nella circolare n. 88/2023 l'Inps ha indicato che i soggetti per i quali non risulta essere stata effettuata tale opzione entro il 31/12/2023, con decorrenza dal 1° luglio 2023 saranno assicurati, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo la disciplina previdenziale prevista per i lavoratori sportivi.

Pertanto, per tutti i lavoratori che non abbiano esercitato l'opzione, in attesa di ulteriori istruzioni utili anche per conoscere eventuali interventi per il periodo luglio - dicembre 2023, si ritiene che le denunce UniEmens decorrenti da gennaio 2024 dovranno comunque essere elaborate in funzione delle istruzioni della circolare n. 88/2023 valide per i lavoratori sportivi.

Si ricorda che anche tali soggetti, nell'ipotesi di rapporto di lavoro subordinato (o di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura nell'ambito del settore professionistico), saranno assicurati al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, mentre nei casi di rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato al di fuori dei settori professionistici saranno iscritti alla Gestione separata INPS.

Pertanto, al fine dell'elaborazione dei cedolini di gennaio 2024, gli utenti dovranno impostare nell'anagrafica dipendente (**DIPE**) le codifiche utili per identificare un lavoratore sportivo in funzione della tipologia di lavoratore (vedi versione **PAGHE 2023.4.0**).

### Contribuzione arretrata al Fondo di solidarietà delle aziende del settore dei servizi ambientali

#### Messaggio INPS n. 4104 del 20.11.2023

Con il presente aggiornamento il programma è stato implementato per calcolare la contribuzione ulteriore arretrata (pari a 10 euro per ogni mensilità) da versare al Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali per il **periodo da ottobre 2019 a novembre 2023** per i dipendenti a tempo indeterminato che hanno superato il periodo di prova.

Per il versamento di tale contribuzione devono essere valorizzati all'interno di *<DenunciaIndividuale>*, *<DatiRetributivi>*, elemento *<InfoAggcausaliContrib>*, i seguenti campi:

- nell'elemento *<CodiceCausale>* deve essere inserito il valore *<M074>*, avente il significato di "Contributo aggiuntivo in misura fissa (10 euro) Art. 9, co. 4, Di n. 103594, 9 agosto 2019";
- nell'elemento *<IdentMotivoUtilizzoCausale>* deve essere inserito il valore "N";
- l'elemento *<BaseRif>* non deve essere esposto;
- nell'elemento *<AnnoMeseRif>* deve essere indicato l'anno/mese di decorrenza dell'obbligo (ottobre 2019), qualora il lavoratore sia stato assunto in data successiva è necessario valorizzare la mensilità successiva al termine del periodo di prova;
- nell'elemento *<ImportoAnnoMeseRif>* deve essere indicato l'importo della contribuzione dovuta.

Il recupero della contribuzione arretrata deve avvenire nei 3 mesi di competenza successivi alla pubblicazione del presente messaggio (dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024) a tal fine è stato predisposto il nuovo comando di utilità **UTY2401 "Servizi ambientali – Arretrati ulteriore contribuzione"**.

Per quanto attiene invece al versamento del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, fino al 31 dicembre 2022, devono essere valorizzati all'interno di *<DenunciaIndividuale>*, *<DatiRetributivi>*, elemento *<InfoAggcausaliContrib>*, i seguenti campi:

- nell'elemento *<CodiceCausale>* deve essere inserito il valore *<M075>*, avente il significato di "Rec. Arretrati contributo aggiuntivo malattia breve Art. 9, co. 4, DI n. 103594, 9 agosto 2019";
- nell'elemento *<IdentMotivoUtilizzoCausale>* deve essere inserito il valore "N";
- l'elemento *<BaseRif>* deve essere indicato il valore complessivo delle somme trattenute;
- nell'elemento *<AnnoMeseRif>* deve essere indicato l'anno/mese in cui si è dato luogo alla trattenuta;
- nell'elemento *<ImportoAnnoMeseRif>* deve essere indicato l'importo della contribuzione dovuta.

Come risulta da Messaggio INPS n. 4615 del 21.12.2023 tale contribuzione è dovuta per il periodo febbraio 2021 - dicembre 2022.

Per la compilazione di tali campi viene fornita un'apposita voce di calcolo descrittiva da inserire, a cura dell'utente, nel cedolino della mensilità di gennaio o febbraio 2024; tale voce deve essere imputata più volte per ciascun mese in cui si è verificata la trattenuta.

Qualora i datori di lavoro si trovino nella condizione di dover adempiere all'obbligo contributivo per dipendenti non più in forza sulla matricola alla data del 1° dicembre 2023, possono indicare gli stessi in uno dei flussi Uniemens di competenza gennaio e febbraio 2024, con il codice *<TipoLavStat>* NFOR, valorizzando l'elemento *<InfoAggcausaliContrib>* con le istruzioni sopra fornite.

## UTY2401 “Servizi ambientali – Arretrati ulteriore contribuzione”

È stato predisposto il nuovo comando di utilità **UTY2401** che consente di calcolare e generare nel cedolino di gennaio o febbraio 2024 la voce di calcolo utile al versamento della contribuzione c/azienda ulteriore dovuta a titolo di arretrato.

A tal fine il comando **UTY2401** prevede le scelte di seguito descritte:

UTY2401 - Servizi ambientali - Arretrati ult...

2024 Elaborazione UTY2401 - Standard Limite n. 1 di 1

PARAMETRI FILTRI AZIENDE

Servizi ambientali - Arretrati ulteriore contribuzione

Stampa  
Stampa e aggiorna

Data di stampa 11/01/2024  
Mese elaborazione GENNAIO

De Azienda  
Ad Azienda

Filiale  
Filiale

Matricola  
Matricola

### Stampa

Tale scelta consente di calcolare l'importo del contributo ulteriore dovuto a titolo di arretrato generando una stampa con il dettaglio dei dipendenti e dei mesi per i quali è stato conteggiato.

Confermando l'elaborazione verrà generata la seguente stampa:

Servizi ambientali - Arretrati ulteriore contribuzione					Data stampa	12/01/2024
Azienda	166	TEAMSYSTEM SPA				
Filiale	Matricola	Cognome e nome	Data inizio rapp.	Data licenziamento	Stato cedolino 01/2024	Periodo decorrenza arretrati
1	1	BIANCHI PAOLO	15/02/2016	Assente		10/2019
		Mese	Matricola orig.	Ulteriore contributo		
		OTT./2019	1/ 1	10,00		
		NOV./2019	1/ 1	10,00		
		DIC./2019	1/ 1	10,00		
		GEN./2020	1/ 1	10,00		
		LUG./2023	1/ 1	10,00		
		AGO./2023	1/ 1	10,00		
		SET./2023	1/ 1	10,00		
		OTT./2023	1/ 1	10,00		
		NOV./2023	1/ 1	10,00		
Totali dipendente						500,00
Totali azienda						500,00

Ai fini della determinazione del suddetto contributo (pari a 10 euro per ogni mensilità) si ricorda che la contribuzione al Fondo di solidarietà servizi ambientali in modalità corrente ha avuto inizio dalla mensilità di 07/2021.

Per il periodo 10/2019 – 06/2021 le aziende hanno versato mensilmente la contribuzione al FIS e successivamente, mediante il comando **UTY2120A** (vedi versione PAGHE 2021.2.0), si è reso necessario recuperare tale contribuzione nel cedolino della mensilità di **luglio/agosto 2021** e versare la contribuzione dovuta al Fondo per i servizi ambientali a titolo di arretrati (periodo 10/2019 – 06/2021).

Per tale motivo, il programma per determinare l'ulteriore contribuzione arretrata per il periodo 10/2019 – 11/2023, oltre verificare che il dipendente sia a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova, effettuerà le seguenti verifiche:

- per il periodo da 10/2019 a 06/2021 verificherà che nel cedolino sia presente la contribuzione al FIS e che nella mensilità di luglio o agosto 2021 sia stato effettuato il recupero della contribuzione al FIS;
- per il periodo da 07/2021 a 11/2023 verificherà che nel cedolino delle suddette mensilità sia presente la contribuzione al Fondo servizi ambientali.

Nella stampa in oggetto, per ciascun dipendente individuato e mese interessato dal recupero vengono evidenziate in particolare le seguenti informazioni:

<b>Periodo decorrenza arretrati</b>	anno/mese di inizio decorrenza degli arretrati. Viene indicato il mese di ottobre 2019 o il mese di assunzione/mese successivo al termine periodo di prova se successiva a tale mensilità;
<b>Stato cedolino</b>	stato di elaborazione del cedolino relativo alla mensilità selezionata (presente/stampato/aggiornato/bloccato/assente) nel quale verrà inserita la voce di recupero della contribuzione arretrata.

### Stampa e aggiorna

Tale scelta, oltre al calcolo e alla stampa sopra descritto, consentirà di generare nei cedolini della mensilità selezionata la voce di contribuzione arretrata del contributo ulteriore.

Al primo accesso della scelta in oggetto, dopo la conferma dei limiti di elaborazione, il programma propone la maschera di creazione di due voci di calcolo: la prima utile per il calcolo della contribuzione ulteriore (che verrà generata in automatico nel cedolino), la seconda utile per il versamento del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, da inserire nei cedolini dei dipendenti interessati a cura dell'utente.

Pertanto, in tale sede mediante la funzione “Crea voce” (Ctrl+F1) disponibile in corrispondenza di ciascuna voce, è sufficiente selezionare e confermare il codice da attribuire alle nuove voci di calcolo (viene proposto il primo codice libero inferiore a 8000, che può essere variato dall'utente) per procedere alla creazione delle voci con le impostazioni definite in automatico.

Selezione voce aggiornamento

Arretrati c/AZIE Servizi ambientali	208	ARR. C/AZIE SERV. AMBIENT.	Voce ok
Arr. c/AZIE serv. amb. malattie brevi	209	ARR. SERV. AMB. MAL. BREVI	Voce ok

cRea mancanti      Conferma      Varia      Uscita

**Arretrati c/AZIE Servizi ambientali** Voce descrittiva utile per evidenziare l'importo del contributo arretrato a carico dell'azienda.  
Tale voce verrà generata dal comando **UTY2401** con riferimento all'intero importo di arretrato e periodo decorrenza;

**Arr. c/AZIE serv. amb. malattie brevi** Voce descrittiva utile per evidenziare l'importo del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia breve.  
Tale voce deve essere inserita nel cedolino della mensilità di gennaio/febbraio 2024 a cura dell'utente.

Dopo la creazione delle suddette voci di calcolo, confermando l'elaborazione il programma procederà alla generazione della voce di arretrato del contributo ulteriore (voce “Arretrati c/AZIE Servizi ambientali”) nei rispettivi cedolini.

Nel caso in cui la scelta in oggetto venga eseguita prima dell'elaborazione del cedolino, la voce verrà comunque generata in fase di successiva elaborazione del cedolino interessato.

Se eseguita dopo l'elaborazione del cedolino, non è necessario rielaborare il cedolino in quanto il programma contestualmente alla generazione della voce, provvede ad eseguire la funzione di ricalcolo dei cedolini (**CEDOLB**).

Sarà cura dell'utente inserire nell'apposito cedolino la voce relativa al versamento del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia breve (voce “Arr. c/AZIE serv. amb. malattie brevi”).

## PAGHE – IMPLEMENTAZIONI

In caso di matricola non più in forza, è necessario provvedere alla creazione del relativo cedolino vuoto prima di eseguire la scelta “*Stampa e aggiorna*”.

In presenza di più rapporti di lavoro nel corso del periodo interessato la contribuzione arretrata dovuta verrà complessivamente calcolata con riferimento all’ultima matricola in forza.

Si precisa che in caso di più rapporti di lavoro nel mese con riferimento alla contribuzione corrente sarà necessario inserire una voce di calcolo descrittiva con “*Cod.aggiorn. dipendente*” 130 al fine di bloccare in una delle matricole la trattenuta nel mese.

### CEDOL – Elaborazione mensilità

Dopo l’esecuzione della scelta “*Aggiorna e stampa*” di **UTY2401** risulterà generata la voce di contribuzione arretrata c/azienda con l’importo evidenziato nella stampa sopra descritta.

The screenshot displays the 'CEDOL - Gestione cedolini' window. It shows a summary for January 2024 for employee BIANCHI PAOLO. The interface includes tabs for 'DATI GENERALI', 'PRESENZE', 'SVILUPPO', and 'TOTALI'. The 'TOTALI' tab is active, showing a table with columns for 'Ore', 'GG', 'Importo', 'Eventi', 'GG', 'Eventi', 'GG', 'n', 'Settimane', 'n', 'Settimane'. The table lists various components like 'Lavorativi', 'Contributi', 'Retribuiti', 'Ore contratto', 'Giorni contratto', 'Ferie', 'Permessi', 'R.O.L.', 'Festività', '13esima', '14esima', 'Premio 1', 'Premio 2', 'Premio 3', 'Premio 4', 'Flessibilità', and 'Banca ore'. A detailed breakdown at the bottom shows 'Cod.', 'Descrizione', 'Ore/GG', 'Base', 'Competenza', 'Trattenuta', 'Descrittiva', 'TFR', 'Cir', 'Itpref', and 'T.R.'. The total contribution arretrata is highlighted as 1.834,00.

Si precisa che l’eventuale variazione o annullamento manuale della suddetta voce verrà mantenuto anche in caso di successiva rielaborazione del cedolino; la voce verrà automaticamente ricalcolata solo in caso di successiva riesecuzione della funzione “*Aggiornamento e stampa*” di **UTY2401**.

La voce in oggetto potrà essere inserita manualmente nel cedolino, ad esempio per gestire la contribuzione arretrata in relazione ad aziende non gestite nel periodo di arretrato.

### Versamento del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata.

Al fine di effettuare il versamento del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia breve sarà necessario inserire nel cedolino la voce descrittiva “*Arr.c/AZIE serv.amb.malattie brevi*”, precedentemente creata mediante il comando **UTY2401** o **TB1201** > pulsante “*Voci per recuperi*”.

In fase di inserimento della voce sarà possibile indicare le informazioni utili all’esposizione della contribuzione arretrata in denuncia UniEMens: codice 17 al campo Tipo esposizione EMEMS (a cui è collegata la causale M075), mese/anno di riferimento, imponibile del mese (somma trattenuta) e importo del contributo arretrato (50% della somma trattenuta).

The screenshot shows the 'Dettaglio arretrati' form. It contains fields for 'Tipo esposizione EMEMS' (with a dropdown menu showing '17'), 'Periodo riferimento', 'Imponibile', and 'Importo arretrato'. A search bar is visible with the text 'Serv.amb - M075'. The form is designed to input specific data for the arrears contribution.

F9 Uscita

Tale voce deve essere indicata con riferimento a ciascuna mensilità pregressa interessata dal calcolo della contribuzione arretrata.

Con la quadratura della mensilità, tali voci verranno rilevate ai fini della compilazione di corrispondenti elementi <*InfoAggCausaliContrib*> nella denuncia UniEMens di competenza gennaio/febbraio 2024.

## QUADR / AGGI

Nel prospetto di quadratura della mensilità, la contribuzione arretrata del contribuente ulteriore verrà evidenziato nel riquadro “**SOMME A DEBITO**” al rigo “**Arretrato M074**” e computato nel totale contributi c/azienda (sezione “**CONTRIBUTIVI**”).

Il versamento del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative in materia di malattia di breve durata verrà evidenziato nel medesimo riquadro al rigo “**Arretrato M075**”.

RIEPILOGO    Gennaio    2024    166 / 001    TEAMSYSTEM SPA    Stampato il 16.01.24 10:00														
CATEGORIA		n.dip.		ore	gg.	set.	Imponib. C/S	%dip.	%tot.	c/dipend.	c/ditta	TOTALE		
OPERAI		10    U :		1	173,00	26	4	1.834,00	9,7100	41,4200	178,07	581,58	759,65	
T O T A L E		U :		1	173,00	26	4	1.834,00			178,07	581,58	759,65 D	
								S O M M E   A   D E B I T O						
								Arretrato M074    :					500,00	
								Arretrato M075    :					80,00	
								M074 Ult.Serv.Amb. :					10,00	
													590,00	590,00 D
D A T I   U S O   A M M I N I S T R A T I V O														
CONTRIBUTIVI				FISCALI				GENERALI						
TOT. C/S C/DITTA				1.171,58		IMPONIBILE IRPEF		1.655,93		TOTALE LORDO				1.834,00
TOT. C/S C/DIPEN.				178,07		TASS. RIVAL. TFR		322,40-		NETTO IN BUSTA				1.488,00
ARROT.CONTRIBUTI				0,35		IRPEF 1001		168,32		ARROT.PRECEDENTE				0,52
TOT.C/S DA VERS.				1.350,00						ARROT.ATTUALE				0,91
										Contrib.0,50 TFR				9,17
POSIZIONE INAIL		n.dip.		ore	gg	Impon.INAIL		Impon. SOGG.		%	Premio	Addizion.	TOTALE	
12121212/11		1		176,00	22	1.834,00		1.834,00		28,000	51,36	0,51	51,87	

Contestualmente l'importo dei contributi verrà trasferito nella relativa denuncia individuale UniEmens (<InfoAggcausaliContrib>) con le modalità sopra descritte.

Nel prospetto di primanota, con riferimento alla contribuzione relativa al versamento del 50% delle somme trattenute sulle malattie brevi, l'importo complessivo c/azienda verrà sommato nel totalizzatore Q065 “**Altre somme a debito**”.

Con l'aggiornamento della mensilità l'importo della voce di arretrato del contribuente ulteriore verrà sommato al campo “**Contributi INPS c/azienda**” della sezione “**Progressivi**” > “**Contributi sociale**” > scheda “**Contributi**” di **DIPE** e ai contributi su retribuzione nella sezione “**Progressivi**” > “**Ratei**” di **DIPE** del mese di recupero.

### Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni



#### Riferimenti normativi

#### Circolare INPS N. 107 del 21/12/2023

Con la circolare in oggetto l'INPS illustra la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, istituito dal decreto interministeriale del 4 agosto 2023, e le modalità di compilazione del flusso Uniemens.

#### Quadro normativo

Con l'accordo sindacale nazionale, stipulato in data 20 aprile 2022, tra Assotelecomunicazioni – Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, come integrato dall'accordo del 13 settembre 2022, è stato convenuto di costituire un Fondo di solidarietà bilaterale per tutte le imprese appartenenti alla filiera delle telecomunicazioni, sia quelle non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 10 del D.Lgs n. 148/2015 – quindi già coperte dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dalla disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS) – che quelle rientranti nell'ambito della disciplina dei trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria.

Al riguardo, si rappresenta che, in considerazione della circostanza che l'accordo costitutivo del Fondo è stato stipulato, in parte, in relazione a un settore già rientrante nell'ambito di applicazione del FIS, le imprese, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 28, comma 2, del D.Lgs n. 148/2015, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo – ai fini dell'obbligo contributivo – rientrano nel novero dei soggetti tutelati dallo stesso Fondo e non sono più destinatarie della disciplina del FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate (cfr. l'art. 10, comma 3, del D.L. 4 agosto 2023).

Analogamente, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo, le imprese rientranti nel campo di applicazione del medesimo, precedentemente afferenti al FIS e rientrati nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, non saranno più soggetti alla disciplina delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS) medesima, come previsto dall'articolo 20, comma 3-bis, del D.Lgs n. 148/2015 (cfr. l'art. 10, comma 5, del D.L. 4 agosto 2023).

Il fondo, per espressa previsione (cfr. l'art. 10, comma 2, del D.L. 4 agosto 2023), ha decorrenza dal quarto mese di paga successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto istitutivo in Gazzetta Ufficiale (**me**  
**se di gennaio 2024**).

#### Ambito di applicazione

Le imprese che occupano almeno un dipendente e che operano nella predetta filiera delle telecomunicazioni, individuate dai codici ATECO riportati nella tabella presente nell'allegato 2 della circolare n.107/2023, sono tenute al versamento dei contributi di finanziamento delle prestazioni erogate dal fondo.

#### Modalità di finanziamento delle prestazioni

Contribuzioni dovute dalle imprese della filiera delle telecomunicazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 10 del D.Lgs n. 148/2015

##### Contributo ordinario

È dovuto mensilmente al Fondo per il finanziamento delle prestazioni di assegni di integrazione salariale e la relativa contribuzione correlata un **contributo ordinario dello 0,80%** (di cui due terzi a carico dell'impresa e un terzo a carico dei lavoratori). Il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con **contratto a tempo indeterminato**, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti.

Detto contributo ordinario è dovuto a decorrere dal mese di gennaio 2024 dalle predette imprese rientranti nell'ambito di applicazione del nuovo Fondo che non saranno più assoggettate all'obbligo contributivo verso il Fondo di provenienza (FIS), né alla disciplina della CIGS.



### *Contributo addizionale*

In caso di erogazione dell'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto istitutivo in commento, è dovuto un contributo addizionale, a carico dell'impresa, nella misura dell'1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.

### Contribuzioni dovute dalla totalità delle imprese della filiera delle telecomunicazioni

#### *Contributo ordinario*

A decorrere dal mese di gennaio 2024 è dovuto mensilmente al Fondo – per finanziamento di programmi formativi e prestazioni integrative - un **contributo ordinario dello 0,45%** (di cui due terzi a carico dell'impresa e un terzo a carico dei lavoratori). Il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i **lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato**, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti.

#### *Contributo addizionale*

Nella circolare vengono fornite indicazioni in merito al contributo addizionale dovuto nella misura dell'1,5% in caso di ricorso alle prestazioni integrative previste dal fondo, rimandando ad una successiva circolare, con la quale sarà illustrata la relativa disciplina, le istruzioni operative concernenti la contribuzione.

### **Codifica datori di lavoro**

Sono tenute all'iscrizione al Fondo tutte le imprese della filiera delle telecomunicazioni; le posizioni contributive assegnate alle suddette imprese, individuate in base alle caratteristiche riportate nella tabella di cui all'Allegato 2 della circolare, devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione **"2T"**, che assume il significato di *"Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni"*.

L'attribuzione del c.a. "2T" alle matricole così individuate avverrà, a prescindere dal requisito dimensionale, in automatico a cura della Direzione generale, con contestuale eliminazione del codice di autorizzazione del Fondo di provenienza ("0J" connotante gli iscritti al FIS).

### **Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens**

A decorrere dal mese di gennaio 2024 la contribuzione ordinaria è calcolata nella aliquota complessiva, applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato delle imprese codificate con il c.a. **"2T"**, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti.



## Implementazioni Software

Per le aziende che appartengono alla filiera delle telecomunicazioni, il programma è stato implementato al fine di calcolare **a partire dal mese di gennaio 2024**, unitamente alla normale contribuzione, gli importi di contribuzione ordinaria di finanziamento con aliquota pari a:

- **1,25%** (0,80% + 0,45%) per le imprese NON rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 10 del D.Lgs n. 148/2015
- **0,45%** per le imprese rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 10 del D.Lgs n. 148/2015 (imprese soggette alla disciplina CIGO).

Di seguito di descrivono le implementazioni apportate.

## TB0310 – Tabella altre aliquote contributive

Nella tabella in oggetto è stata inserita la sezione **“Fondo solidarietà filiera telecomunicazioni”** nella quale vengono proposte le aliquote di contribuzione dovute al fondo, con distinzione in due riquadri della quota dovuta dalle aziende che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 10 del D. Lgs n. 148/2015 e della quota dovuta da tutte le aziende.

Importo scaglione annuale		52 190,00	Anno validità	2024
Importo scaglione mensile		4 349,00		
Massimale contributivo IVS		113 520,00		
Percentuale decontribuzione		3,00		
Codice voce conguaglio decontribuzione debito		1202		
Codice voce conguaglio decontribuzione credito		1203		
Limite esposizione maternità su DM10		2 360,66		

Fondo solidarietà servizi ambientali		FIS Aliq. Comm. + 50		Fondo solidarietà filiera telecomunicazioni no art.10 del D.lgs n. 148/2015		totalità aziende	
Conto azie	0,3000	Conto azie	0,5300	Conto azie	0,5300	Conto azie	0,3000
Conto dipe	0,1500	Conto dipe	0,2700	Conto dipe	0,2700	Conto dipe	0,1500
Totale	0,4500	Totale	0,8000	Totale	0,8000	Totale	0,4500

Con l’aggiornamento delle tabelle fisse (eseguito automaticamente dal comando di conversione), il programma provvede all’inserimento delle rispettive aliquote, con riferimento all’anno 2024.

## AZIE > Dati contributivi

Al fine di applicare la contribuzione al fondo in oggetto è necessario indicare al campo **“Calcolo contr. fondo solidarietà”** della scheda **“Dati contributivi”** di **AZIE** il valore **“X”** e selezionare la nuova scelta **“Telecomunicazioni”** o **“Telecomunicazioni – AZIE CIGO”** dal menu a tendina del campo successivo.

In caso di selezione della scelta **“Telecomunicazioni”** verrà applicata la somma delle aliquote presenti nel riquadro **“no art. 10 del D.Lgs n. 148/2015”** e nel riquadro **“totalità aziende”** della sezione **“Fondo solidarietà filiera telecomunicazioni”** di **TB0310**; in caso di selezione della scelta **“Telecomunicazioni – AZIE CIGO”** verranno applicate le aliquote presenti nella sezione **“totalità aziende”**.

Dati INPS		Tipologia azienda	
Sede INPS	ANCONA	Tipologia azienda	N
Posizione assicurativa	430434845500	Non artigiana	
Codice statistico contributivo	70708		
Codice autorizzazione	3A5N1Y		
Codice contratto	441		
Codice contratto CNEL	D014		
Codice recupero			
Calcolo contr. fondo solidarietà	X		
Calcolo contr. licenz. mese succ.			
Calcolo arretrati ctr. licenz. ad aprile 2013			
Calcolo contr. fondo solidarietà	Telecomunicazioni - AZIE CIGO		

## Elaborazioni mensili – Calcolo contribuzione corrente

A partire dal mese di gennaio 2024 il contributo viene calcolato per tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato ad esclusione dei dirigenti, in misura intera anche in presenza di sgravi contributivi.

Con riferimento ai dipendenti ai quali verrà applicata la contribuzione, accedendo alla tabella “*Contributi Inps azienda / dipendente*” (**TB0304**), dall’anagrafica dipendente o dal cedolino, il totale dei contributi dovuti ed il totale dei contributi c/azienda e c/dipendente verrà esposto comprensivo del suddetto contributo; tale situazione sarà evidenziata mediante la dicitura “**Presente Fondo Telecomunicazioni – AZIENDA CIGO**” o “**Presente Fondo Telecomunicazioni**” in base al fondo selezionato nella scheda “*Dati contributivi*” di **AZIE**:

Descriz.	Im	TC	% Ditta	Importo	% Dipe	Importo	Minimale	Massimale	RC	TM	DM	Tab.	RT	PC
1 CUAF			0.6800						1					
2 I.V.S.			33.0000			9.1900			1					
3 ADDIVS			1.0000			1.0000			2					
4 MAL			2.2200						1					
5 MAT			0.4600						1					
6 F.G. TFR			0.2000						1					
7 ASPI			1.6100						1					
8 CIG			2.0000						1					
9 CIGS			0.9000			0.3000			1					
10 MOB/IN														
% Totale		41.5200				31.8800								
			di cui c/azienda			9.6400								
			di cui c/dipendente											

Presente Fondo Telecomunicazioni - AZIENDA CIGO

La selezione del fondo “*Telecomunicazioni*” (scheda “*Dati contributivi*” di **AZIE**), che deve essere applicata ad aziende che pagano FIS-CIGS, comporta il venir meno della contribuzione FIS-CIGS per tutte le tipologie di lavoratori, compresi i dipendenti a tempo determinato per i quali comunque non risulta dovuta la contribuzione al fondo.

La selezione del fondo “*Telecomunicazioni - AZIENDA CIGO*” comporta il calcolo della contribuzione prevista (0,45%) senza modificare la contribuzione già dovuta presente in **TB0304**.

Nel caso in cui non debba essere calcolato il contributo CIGS i totali dovuti, c/azienda e c/dipendente, verranno esposti al netto del suddetto contributo ed evidenziata la dicitura “*Aliquota CIGS non applicata*”.

Nella stampa del prospetto di quadratura e di primanota la contribuzione viene sommata al totale dei contributi dovuti.

Con l’aggiornamento della mensilità (**AGGI**), gli importi c/azienda e c/dipendente del contributo di solidarietà vengono memorizzati nei relativi campi “*Contributo fondo di solidarietà c/dipendente*” e “*Contributo fondo di solidarietà c/azienda*” della sezione “*Progressivi > Contributi sociali*” di **DIPE**:

Contributi	Importo	Importo
Imponibile sociale	2.103,00	6,31
Imponibile non arrotondato	2.102,78	163,41
Imponibile IVS	2.103,00	193,27
Imponibile solidarietà		500,72
Imponibile contributivo 1		
Imponibile contributivo 2		
Imponibile contributivo 3		
Imponibile contributivo 4		
Imponibile contributivo 5		
Imponibile differimento ratei		
Contributi su differimento c/dipendente		
Contributi su differimento c/azienda		
Contributi INPS c/dipendente		6,31
Contributi INPS c/azienda		163,41
Contributi IVS c/dipendente		193,27
Contributi IVS c/azienda		500,72
Contributo addizionale IVS		
Contributo solidarietà c/azienda		8,41
Contributo cassa edile c/azienda		
Contributo fondo di solidarietà c/dipendente		3,15
Contributo fondo di solidarietà c/azienda		6,31
Contributo addizionale NASPI c/azienda		
di cui incremento per rinnovi		
Recupero NASPI agevolazioni successive		

## Archivi di base

### Tabelle procedura > Tabelle IRPEF

**TB0406**

### Addizionali comunali 2023

#### Tabella aliquote addizionale comunale

Con la presente versione viene fornito un nuovo file di aggiornamento delle aliquote e delle esenzioni relative alle addizionali comunali per l'anno 2023, elaborato da TeamSystem sulla base del file ministeriale aggiornato alla data del **11/01/2024**, utile all'aggiornamento della relativa tabella **TB0406**.

Si sottolinea che, rispetto al file fornito in precedenza, risultano modifiche per il seguente comune che, tuttavia, non richiedono l'esecuzione del comando **CONGRIT** in caso di dipendenti ivi residenti.

Comune	Prov.	Codice comune
SAN MAURO FORTE	MT	1029

L'aggiornamento della suddetta tabella viene eseguito automaticamente dalla conversione in fase di installazione della presente versione.

## Elaborazioni mensili

**QUADR**

### Chiusura credito residuo 1702

Con riferimento al codice tributo a credito **1702** (credito maturato dal sostituto per l'erogazione del trattamento integrativo ex art. 39-bis del D.L. 48/2023), è previsto che l'eventuale importo non utilizzato in compensazione F24 nell'anno d'imposta 2023 possa essere evidenziato nella relativa dichiarazione 770, con codice tributo **6781**, ai fini dell'utilizzo in F24 in compensazione dei versamenti dell'anno successivo.

Pertanto, il comando di quadratura (**QUADR**) è stato implementato al fine di considerare anche tale credito nella determinazione dell'ammontare complessivo dei crediti residui al termine dell'anno d'imposta, che verrà generato con codice tributo 6781 ai fini dell'immediato utilizzo in F24.

Si ricorda che tale operazione viene effettuata con la quadratura del mese di gennaio oppure febbraio in caso di azienda che retribuisce nel mese successivo con chiusura IRPEF per competenza (quadratura immediatamente successiva alla chiusura dell'ultima delega contenente i debiti/crediti riferiti all'anno d'imposta precedente).

In funzione di quanto sopra, è stato allineato il programma **UTYCREAP**, che consente di ottenere una stampa con la situazione del residuo dei crediti al termine dell'anno di imposta; si ricorda che il suddetto comando deve essere eseguito dopo aver effettuato la quadratura del mese di gennaio, oppure febbraio in caso di azienda che retribuisce nel mese successivo con chiusura IRPEF per competenza.

### Altri Enti

#### Gestione denuncia casse edili

**STEDIL**

#### Cassa Edile di Pordenone

Per la Cassa Edile in oggetto (sigla provincia PN00) il programma di generazione della denuncia MUT è stato implementato per sommare il valore di imponibile derivante dalle ore di congedo di paternità obbligatorio nei campi <LV\_ImponibileGNF> ed <LC\_ImponibileGNF> e, conseguentemente, nei campi <LV\_ImponibileContributivo>, <LC\_ImponibileContributivo> e <CA\_RetrImponibileContr>.

Analogamente, nella stampa “Denuncia dei lavoratori occupati” (per la Cassa Edile di Pordenone procedura di stampa 20), l'imponibile derivante dalle ore di congedo di paternità obbligatorio verrà sommato nella casella “TOT Imponibile GNF”; nella stampa “Elenco dei lavoratori occupati” verrà sommato nella casella “G.N.F.”.

L'imponibile derivante dalle ore di congedo di paternità obbligatorio verrà determinato dal programma moltiplicando le ore dell'evento, identificato in **GEMA01** dal codice “*Tipo congedo*” **PF1**, per la paga oraria rilevata dalla liquidazione dell'evento.

### Fondi di previdenza

**TELFONDI**

#### Telematico del Fondo Casse Rurali Trentino

Aggiornato il programma di generazione del file telematico relativo al nuovo tracciato del Fondo Casse Rurali Trentino (codice interno 695).

### Altre gestioni

#### Gestione COLF

**TB1501**

#### Tabella indennità COLF

La “*Tabella indennità COLF*” (**TB1501**) riguardante gli importi di indennità di vitto e alloggio è stata aggiornata con validità da “*Gennaio 2024*” sulla base dei valori comunicati dal Verbale di Accordo redatto dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con Fidaldo, Domina, Federcolf, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs – Uil del 8 Gennaio 2024.


I valori aggiornati verranno automaticamente inseriti mediante l'installazione della presente versione.

### Teamsystem HR

#### Dati aggiuntivi TSHR

In caso di abilitazione della gestione delle informazioni aggiuntive richieste in TSHR (compilazione del campo *"Dati aggiuntivi TSHR"* della scheda *"Dati statistici"* di **AZIE**) e utilizzo della procedura STUDIO PAGHE il programma è stato implementato per consentire la compilazione del campo *"Percentuale disabilità"* del pulsante *"Dati agg. TSHR"* della scheda *"Dati generali"* di **DIPE** con la percentuale eventualmente indicata nell'omonimo campo della scheda *"ASS. OBB."* di **DIPCOLL** *"Gestione scheda dipendenti studio paghe"*.

A tal fine, contrassegnando il campo *"Dati aggiuntivi TSHR"* della scheda *"Dati statistici"* di **AZIE** il programma proporrà il messaggio di seguito evidenziato:



**Il dato della percentuale di disabilità  
dei dipendenti sarà prelevato dal  
Sistema Studio Paghe, confermi?**

**Sì**

**No**

AZIE

Selezionando *"S"* il programma riporterà l'eventuale percentuale di disabilità presente nella scheda *"ASS. OBB."* dell'anagrafica **DIPCOLL** corrispondente all'anagrafica dipendente Paghe.

Nel caso in cui il campo *"Dati aggiuntivi TSHR"* della scheda *"Dati statistici"* di **AZIE** risulti già contrassegnato il programma, mediante la conversione automatica eseguita in fase di installazione della presente versione, provvederà a compilare il campo *"Percentuale disabilità"* del pulsante *"Dati agg. TSHR"* di **DIPE** solo nel caso in cui il campo in oggetto non risulti valorizzato.